

- (11) In caso di verifica delle prove dell'origine fornite dall'importatore, le autorità doganali della parte importatrice inviano una richiesta di verifica alle autorità doganali della parte esportatrice. Le autorità doganali della parte importatrice non chiedono all'importatore di raccogliere direttamente dall'esportatore le informazioni di cui ai punti 2.4.2 e 2.4.3.
- (12) Inoltre, le disposizioni dell'articolo 27 non prevedono che le autorità doganali della parte importatrice possano chiedere direttamente agli esportatori di fornire loro dati o informazioni.
- (13) Tuttavia, tali disposizioni non impediscono agli importatori e agli esportatori di entrambe le parti, di comune accordo e su base volontaria, di scambiarsi dati o informazioni e di presentarli alle autorità doganali della parte importatrice. Lo scambio o la presentazione di tali dati non sono obbligatori e l'eventuale rifiuto di fornire le informazioni non è motivo di esclusione dal trattamento preferenziale senza che si proceda a verifica. Ciò non fa parte del processo di verifica.
- (14) Le prove del trasporto diretto presentate con riferimento all'articolo 13 non saranno considerate come prove dell'origine e non sono, in quanto tali, oggetto di verifica delle prove dell'origine di cui all'articolo 27.

2.4. *Trattamento dei risultati della verifica*

- (15) Le autorità doganali della parte esportatrice informano al più presto le autorità doganali della parte importatrice in merito ai risultati della verifica, comprese le risultanze e i fatti. In particolare, le autorità doganali della parte esportatrice dovrebbero ridurre al minimo il tempo di risposta per le richieste di verifica relative alla validità di uno status di esportatore autorizzato.

2.4.1. Mezzi di comunicazione ausiliari

- (16) La comunicazione delle richieste di verifica e delle notifiche dei risultati tra le autorità doganali di entrambe le parti è effettuata per posta ordinaria. Parallelamente, le autorità doganali di entrambe le parti possono ricorrere a mezzi ausiliari quali la posta elettronica al fine di comunicare rapidamente e garantire che le richieste o le risposte pervengano al destinatario nella parte interessata.

2.4.2. Risultanze e fatti

- (17) Per «risultanze e fatti» s'intende che la risposta sulla verifica fornita dalle autorità doganali della parte esportatrice comprende alcuni dettagli sulla procedura di verifica da esse eseguita. L'ambito di applicazione delle «risultanze e dei fatti» è limitato ai seguenti elementi:
 - le conclusioni sull'autenticità dei documenti, sul carattere originario dei prodotti in questione o sul rispetto delle altre condizioni previste dal protocollo;
 - la descrizione del prodotto sottoposto a esame e la classificazione tariffaria pertinente per l'applicazione della regola di origine;
 - e
 - informazioni sulle modalità di svolgimento dell'esame (luogo e data).

2.4.3. Informazioni sufficienti

- (18) In caso di verifica a campione, le autorità doganali della parte importatrice non richiedono alle autorità doganali della parte esportatrice più informazioni di quelle elencate al punto 2.4.2 (risultanze e fatti).

